

**Edizione di venerdì 22 novembre 2013**

## **ADEMPIMENTI**

[Comunicazione beni: come indicare il corrispettivo di utilizzo?](#)

di **Fabio Garrini**

## **IVA**

[La circolare n. 34/E sul trattamento IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche](#)

di **Leonardo Pietrobon**

## **IVA**

[Detraibilità IVA sugli acconti di prestazioni](#)

di **Francesco Greggio**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[In arrivo i rimborsi Irpef da 730 "situazioni particolari"](#)

di **Luca Mambrin, Sergio Pellegrino**

## **ACCERTAMENTO**

[Inno al garante per la protezione dei dati personali](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[Ritornare bambini passeggiando per i Christkindlmarkt](#)

di **Chicco Rossi**

## ADEMPIMENTI

---

### ***Comunicazione beni: come indicare il corrispettivo di utilizzo?***

di **Fabio Garrini**

Mancano una ventina di giorni e ancora latitano le **istruzioni** relative alle comunicazioni riguardanti beni e finanziamenti, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013 in relazione alle situazioni relative al periodo d'imposta 2012. Vi sono alcune questioni compilative che oggi non risultano perfettamente "messe a fuoco" e che lasciano non pochi dubbi circa **l'inserimento dei dati nel modello**.

Particolarmente criptico pare in particolare il rigo **BG9** relativo al **corrispettivo** per l'utilizzo del bene sociale.

#### **Il valore di mercato**

L'invio della presente comunicazione è finalizzato, non tanto a **monitorare** l'utilizzo privato del bene da parte di un socio della società (o del familiare dell'imprenditore), ma piuttosto il fatto che **l'utilizzo del bene avvenga a titolo gratuito ovvero a corrispettivo inferiore al valore di mercato**. La riprova viene dal fatto che il paragrafo 2.1 del [provvedimento 94902 del 2 agosto 2013](#) stabilisce la necessità di presentare la comunicazione "*qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento*". Il che significa che, nel caso in cui il **corrispettivo** addebitato per l'utilizzo risulti **congruo, non** vi sarà alcuna necessità di **comunicare detto utilizzo**.

Pare quindi evidente che lo scopo del rigo BG9 sia quello di esprimere tale differenza, in grado di generare un reddito diverso in capo all'utilizzatore. Viene però da chiedersi per quale motivo il provvedimento evidenzia la necessità di indicare il "**valore di mercato**" del bene. A che può servire tale informazione, nell'ambito della presente comunicazione?

Molto più utile (e ragionevole) per l'amministrazione finanziaria è conoscere "**il valore di mercato dell'utilizzo**" (e il fatto che il modello indichi genericamente "valore di utilizzo" potrebbe lasciare spazio a tale interpretazione) che, confrontato con il corrispettivo pagato, per differenza darebbe **utili indicazioni per quantificare il reddito diverso imputabile al socio**.

Questa potrebbe essere una ragionevole modalità di compilazione, ovviamente in attesa di leggere quanto le istruzioni vorranno dirci sul punto.

### Il corrispettivo addebitato

Va detto che neppure sulla colonna 1 del rigo BG9 vi sono troppe certezze. Il provvedimento denomina tale campo come **“corrispettivo pagato”** dal socio per l'utilizzo del bene sociale.

Stona, in particolare, che si faccia riferimento al pagamento del corrispettivo. Non si deve dimenticare che il reddito diverso che si viene a generare in capo all'utilizzatore, per stessa ammissione dell'Agenzia delle Entrate nella [C.M. n.24/E/12](#), prescinde, per forza di cose, dall'effettivo pagamento: *“Si precisa, infine, che il reddito diverso in parola, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall'articolo 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di **maturazione.**”*

Inoltre, non pare neppure troppo logico, subordinare la riduzione del reddito diverso al fatto che il corrispettivo sia stato effettivamente pagato. Si pensi al caso di socio che utilizza un immobile della società e la società fattura al socio un canone di mercato per tale impiego, ma tale canone non viene pagato nel periodo d'imposta: la società dovrà sottoporre a tassazione tali **ricavi per competenza**. Se tassassimo tale somma anche in capo al socio che non ha pagato il corrispettivo, ci troveremmo a **tassare due volte lo stesso importo**, una volta in capo alla società (quale reddito d'impresa) e una seconda volta in capo al socio (quale reddito diverso).

E' evidente che così non può essere.

L'intera questione può essere risolta **prescindendo dal pagamento del corrispettivo nella determinazione del reddito diverso**, facendo riferimento non tanto al corrispettivo pagato, ma piuttosto a quello addebitato. Ossia, basta verificare che siano imputati come ricavi di competenza del concedente nel periodo d'imposta di riferimento.

### Un esempio di compilazione

Si pensi a Mario Rossi, socio (non amministratore, altrimenti avremmo l'esonero dalla comunicazione) che utilizza un immobile della società ALFA SRL, il cui canone di locazione annuo a valore di mercato è di € 24.000. La società gli addebita un canone ridotto per tale utilizzo pari ad € 6.000, imputando tali ricavi al periodo d'imposta 2012. Tale canone non è però stato pagato nel 2012. Il valore di mercato dell'immobile è di € 1.000.000.

Secondo quanto affermato in precedenza **il rigo BG9 andrebbe compilato** come segue:

Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo versato	6.000	Valore di mercato	24.000
--------------------------------	------	-----------------------	-------	-------------------	--------

In questo modo la società tasserà € 6.000 di ricavi e il socio si troverebbe a dover tassare i rimanenti € 18.000; indicando i dati in questo modo l'Agenzia potrebbe andare a verificare il rigo RL10 del modello UNICO 2013 di Mario Rossi per un controllo circa la tassazione del reddito diverso.

Nessuna rilevanza ha il valore dell'immobile pari ad € 1.000.000.

Questa è di certo la **compilazione più ragionevole**.

Speriamo che sia anche quella che ci verrà chiesta dall'Amministrazione Finanziaria una volta pubblicate le istruzioni.

## IVA

---

# ***La circolare n. 34/E sul trattamento IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche***

di **Leonardo Pietrobon**

L'Agenzia delle Entrate con la [C.M. 34/E/2013](#) di ieri ha affrontato la questione del corretto trattamento Iva delle **erogazioni di denaro**, analizzando i casi in cui tale "operazione" può essere qualificata come **contributo** e, quindi, esclusa dal campo di applicazione dell'Iva e quando, invece, la stessa può assumere la qualifica di **corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni** e renderla rilevante ai fini IVA.

Il concetto di base, da cui parte l'analisi condotta dall'Agenzia nel citato documento di prassi, è quello in base al quale **un contributo assume rilevanza ai fini IVA** se erogato a fronte di **un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere**, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un **rapporto giuridico sinallagmatico**, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (sulla questione l'Agenzia richiama la [R.M. n. 21/E/2007](#) e [n. 16/E/2006](#)). Risultano, invece, escluse dal campo di applicazione dell'IVA tutte quelle "operazioni" nelle quali il soggetto che riceve il contributo non ha alcuna prestazione da eseguire, quale un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere qualcosa.

A parere dell'Agenzia delle entrate, la corretta qualificazione ai fini Iva delle somme erogate da parte delle pubbliche amministrazioni, presuppone innanzitutto un'analisi delle norme di legge nazionali e comunitarie, al fine di inquadrare l'esistenza o meno di un rapporto contrattuale ed individuare le conseguenti obbligazioni.

Nel caso in cui, invece, le norme nazionali o comunitarie non tale analisi, secondo quanto stabilito nel documento di prassi in commento è possibile seguire la seguente classificazione:

- è qualificabile come **contributo pubblico**, non assoggettabile ad Iva, **l'erogazione di denaro effettuata in esecuzione di norme** che prevedano tale "adempimento", da parte della pubblica amministrazione, al verificarsi di presupposti predefiniti, come ad esempio gli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti. In altri termini, la qualifica di contributo in esecuzioni di disposizioni normative non fa rientrare l'amministrazione all'interno di alcun rapporto contrattuale

- con il soggetto beneficiario della somma di denaro erogata;
- è attribuibile la qualifica di contributo, escluso dal campo di applicazione dell'Iva, anche **all'erogazione effettuata ai sensi dell'articolo 12 L. n. 241/1990**, ossia le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti. In altri termini, in questo caso la qualifica di contributo all'erogazione fatta, nei termini stabiliti dal citato dettato normativo – con riferimento all'articolo 12 L. n. 241/1990 – si manifesta quando lo stesso avviene in base ad un preciso procedimento amministrativo.
  - **non assumono rilevanza ai fini IVA** nemmeno le erogazioni di somme di denaro effettuate in base ad un **procedimento definito a livello comunitario** ed eseguito a livello nazionale in base a **bandi o delibere** di organi pubblici.

L'attribuzione della qualifica di "corrispettivo" ed il conseguente assoggettamento dello stesso ad Iva, a pare delle entrate, rappresenta una questione di più facile soluzione. Infatti, secondo quanto stabilito nella C.M. 34/E/2013, le erogazioni eseguite in base alla **stipula di contatti**, da parte di organi della pubblica amministrazione, **rende di per sé tali somme qualificabili come corrispettivo**. In altre parole, quindi, la circostanza che vi sia la stipula di un contratto, rientrante nell'ambito applicativo del **codice dei contratti pubblici**, qualifica le somme di denaro erogate quali corrispettivo per la prestazione eseguita da un soggetto.

La stessa condizione – con riferimento all'erogazione di un corrispettivo a fronte dell'esecuzione di una prestazione di servizi – si realizza **anche quando i contratti sottoscritti non rientrano**, da un punto di vista oggettivo, **nel codice dei contratti pubblici**, o quelli sottoscritti con soggetti per i quali tale normativa non è applicabile (ad esempio le società operanti secondo il modello organizzativo dell'*in house providing*).

Nel caso in cui l'erogazione non sia inquadrabile in nessuna delle ipotesi di cui sopra, nemmeno dal punto di vista normativo, l'Agenzia delle entrate evidenzia la necessità di procedere ad una valutazione caso per caso.

Se nel rapporto tra pubblica amministrazione e privato è rinvenibile **un rapporto di scambio con il realizzo di un vantaggio diretto ed esclusivo per la prima**, a seguito del comportamento assunto dal soggetto percipiente l'erogazione, a parere dell'Agenzia delle entrate, si è in presenza di una **prestazione e di una controprestazione** non qualificabile nello schema del contratto. Di conseguenza, come possibile regola generale l'Agenzia afferma che il realizzo di un vantaggio diretto ed esclusivo da parte della pubblica amministrazione qualifica le erogazioni come contributi, anche se l'assenza di tale condizione non deve portare ad escludere che le somme erogate abbiano la natura di controprestazione, in quanto in base ad altri elementi il rapporto tra le "parti" – pubblica amministrazione e privato – potrebbe assumere la qualifica di contratto.

Da un punto di vista meramente operativo, l'Agenzia individua poi nell'esistenza di una

**convenzione, di clausole risolutive o di penalità** dovute per inadempimento, gli **elementi tipici dei rapporti contrattuali** e quindi i connotati dal **rapporto sinallagmatico** che presuppone una prestazione ed una controprestazione.

Tale ultimo criterio, ancora a parere delle entrate, non deve tuttavia rappresentare lo “sparti acque” residuale, a cui far riferimento per stabilire la natura della somma erogata e l'inquadramento ai fini IVA. Infatti, l'Agenzia ricorda che, anche nel caso in cui **non siano previste le sopra richiamate condizioni contrattuali**, l'erogazione potrebbe assumere la **qualifica di obbligazione**, il cui inadempimento comporterebbe una responsabilità contrattuale per la pubblica amministrazione e tale qualifica – con riferimento al concetto di obbligazione – renderebbe **soggetta ad IVA** la somma erogata, in quanto qualificabile come corrispettivo.

## IVA

---

### ***Detraibilità IVA sugli acconti di prestazioni***

di **Francesco Greggio**

L'IVA relativa ai canoni di locazione pagati in via anticipata rispetto alle scadenze contrattuali è **detraibile**. Questo è il principio espresso dalla [Ctr del Lazio con la sentenza 12 agosto n.515/01/13](#) in cui viene rigettato l'appello presentato da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Nei fatti, a seguito di una stipula di un contratto di locazione immobiliare "B2B", una società aveva corrisposto anticipatamente dei canoni soggetti a IVA relativi ad annualità future per l'utilizzo di un immobile strumentale, detraendo interamente la relativa imposta. Successivamente, in sede di accertamento, l'Amministrazione Finanziaria **contestava la detrazione** dell'imposta, classificando l'importo pagato anticipatamente come un **deposito cauzionale** fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Al di là delle considerazioni sotto il profilo della competenza economica per la deducibilità dei canoni, occorre analizzare quando una somma di denaro versata all'interno di un contratto si deve qualificare come **deposito cauzionale**, fuori dal campo di applicazione dell'IVA, e quando debba essere qualificata come **acconto** su prestazioni future da assoggettare al tributo, anche se tale importo copre l'intero valore previsto dal contratto.

Il **deposito cauzionale** si sostanzia nel versamento di una somma di denaro a titolo di **garanzia** posto in essere dal committente o dall' acquirente, il cui saldo finale dell'importo versato deve perdurare fino alla scadenza naturale del contratto. Al termine del contratto, tale somma dovrebbe essere restituita al depositante, a meno che non si trasformi in una **caparra confirmatoria** avente funzione risarcitoria per le inadempienze contrattuali o assuma la natura di **acconto prezzo**. Occorre precisare che in virtù della C.T.C 13 ottobre 1989 n.6067 il versamento dell'intero prezzo pattuito, non costituisce alcun ostacolo all'attribuzione all'importo stesso della qualifica di deposito cauzionale o di caparra.

Nei casi in cui la somma di denaro assuma la natura di deposito cauzionale o di caparra confirmatoria, e tale titolo risulti inserito all'interno di un vincolo contrattuale ([Ris. Min. 29 luglio 1975 n. 501544](#), [Ris. Min. 27 luglio 1977 n.363906](#)), la stessa **non si configura** come corrispettivo pagato a fronte di un servizio. Infatti l'assenza del vincolo sinallagmatico tra il versamento di tale somma e l'obbligo della controparte di effettuare una **determinata prestazione**, ne determina la **non assoggettabilità** al tributo. Tuttavia, occorre precisare che, se anteriormente alla formale stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive, sia dubbia l'effettiva volontà delle parti di voler effettuare il versamento della somma di denaro a titolo di deposito cauzionale o di caparra confirmatoria, la giurisprudenza ritiene che debba



intendersi effettuata a titolo di **acconto** sul corrispettivo da assoggettare a IVA, non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate a tali istituti (Cass. 4 febbraio 1994 n.10874, Cass. 22 agosto 1977, n.3833).

Se invece, le somma depositata a titolo di deposito cauzionale, successivamente, **assume la natura di acconto**, è in tale momento che l'operazione si considera effettuata determinandone l'imposizione a fini IVA ([Ris. Min. 29 marzo 1976 n.360321](#) e [Ris. Min 19 Maggio 1977 n. 411673](#)).

Invece, il versamento di un acconto, rappresenta **l'anticipazione del corrispettivo pattuito** e assume rilevanza ai fini IVA, determinando l'obbligo per il cedente o prestatore, di emettere la relativa fattura con addebito dell'imposta.

Come è ben noto il diritto alla detrazione ai sensi dell'art.19, comma 1 Dpr 633/72, deve essere ricollegato all'esigibilità dell'imposta determinato dall'art.6 del Dpr 633/72.

Nei rapporti B2B, secondo l'attuale disciplina dell'art. 10 n.8 del Dpr 633/72, la locazione di fabbricati strumentali che per loro caratteristica non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione è "esente" come **regime naturale**, mentre è soggetta ad IVA qualora il locatore abbia **optato** per l'imponibilità nel relativo atto di locazione. Il momento impositivo dei canoni di locazione trattandosi di servizi, viene scandito dall'art. 6 comma 3 e 4 del Dpr 633/72:

- All'atto del pagamento del corrispettivo;
- Al momento dell'emissione della fattura, se anteriore al pagamento.

Pertanto, in deroga ai principi di carattere generale, **l'imposta diviene esigibile** qualora sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo. La fattura emessa in via anticipata deve, però, essere completa in ogni sua parte e deve riferirsi alla prestazione **specificatamente individuata** contrattualmente. In particolare tutti gli elementi qualificanti il fatto generatore, e quindi la futura prestazione, devono essere già conosciuti al momento del versamento dell'acconto. Infatti, con la sentenza del [21 febbraio 2006 relativa alla causa C-419/02](#), se manca tale specifica individuazione, l'imposta non è esigibile, determinando **conseguenze negative per la detrazione** dell'imposta nei confronti del **cessionario o committente** che può vedersela negata.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***In arrivo i rimborsi Irpef da 730 “situazioni particolari”***

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

Con il [comunicato stampa del 14/11/2013](#) l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire dal **15 dicembre 2013 saranno erogati i rimborsi fiscali IRPEF** a tutti quei soggetti che hanno presentato il **modello 730 Sp (“situazioni particolari”) entro lo scorso 30 settembre**.

Si tratta di quei soggetti che hanno usufruito della possibilità offerta **dall'art. 51-bis del D.L. 69/2013 (Decreto del fare)** ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi **utilizzando il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta che potesse effettuare le operazioni di conguaglio**.

La norma infatti ha previsto che, a **decorrere dall'anno 2014**, i soggetti **titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati** indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del D.P.R. 917/1986, **in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio**, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del DM del 31 maggio 1999, n. 164, ai *Centri di assistenza fiscale* e agli altri soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale.

**Limitatamente all'anno 2013 il comma 4** del citato art. 51 – bis del D.L. 69/2013 ha dato la possibilità di presentare il modello 730 **nel periodo dal 2 settembre 2013 al 30 settembre 2013 esclusivamente se dallo stesso fosse risultato un esito contabile finale a credito**.

Di conseguenza il 22 agosto scorso l'Agenzia delle Entrate ha emanato il **Provvedimento attuativo e la circolare esplicativa (circolare n. 28/E/2013)** che hanno consentito ai contribuenti che hanno percepito nel **corso del 2012** redditi di lavoro dipendente e assimilati e che vantano un credito IRPEF, ma privi di sostituto d'imposta, di presentare comunque la dichiarazione nei termini sopra indicati utilizzando il modello **730/2013 già approvato** con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del **15 gennaio 2013, consentendo anche a questi lavoratori di ottenere in tempi più rapidi il rimborso dell'IRPEF a credito**.

Al fine di individuare i modelli 730 in questione la **C.M. 28/E/2013** ha precisato la necessità di indicare il **codice “1” nella casella “situazioni particolari”** posta nel frontespizio del modello 730/2013; inoltre nella sezione dedicata ai dati del sostituto d'imposta che ordinariamente effettua il conguaglio doveva essere indicato, in luogo del codice fiscale, **la sequenza numerica**

## 20137302013.

Il documento di prassi, dopo aver chiarito che era possibile presentare il 730-“*situazioni particolari*” anche in **forma congiunta**, ha precisato che, nel caso in cui il contribuente avesse già presentato la propria dichiarazione dei redditi (utilizzando il Modello Unico Persone Fisiche), prima di presentare il 730 “*situazioni particolari*”, sarebbe stato opportuno, laddove possibile, procedere **con l’annullamento della dichiarazione**; tale operazione poteva tuttavia essere effettuata soltanto **dal soggetto che aveva trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso**, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Infine la circolare ha dettato in maniera precisa le **tempistiche per la consegna, l’elaborazione e l’invio telematico** delle dichiarazioni all’amministrazione finanziaria fissando come termine ultimo il **25 ottobre 2013** per la **trasmissione telematica** dei modelli da parte di chi presta l’assistenza fiscale.

Come si evince dal **comunicato stampa del 14 novembre 2013** l’Agenzia delle entrate ha reso noto che saranno erogati **75 milioni di euro ai 96.000 contribuenti** che hanno fatto richiesta attraverso la presentazione del modello 730 “*situazioni particolari*”; a decorrere dal **15 dicembre** coloro che hanno **comunicato il proprio codice iban riceveranno i rimborsi direttamente sul proprio conto corrente, mentre per gli altri contribuenti i rimborsi saranno disponibili, in contanti, presso gli uffici postali a partire dal 21 dicembre.**

Inoltre, conclude l’Agenzia nel comunicato, a partire dal **2014** i contribuenti che non hanno più un posto di lavoro potranno presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 **non solo quando presentino somme a credito**, come avvenuto per l’anno 2013, **ma anche quando il risultato è a debito, ovvero quando dalla presentazione del modello 730 il contribuente risulti tenuto al versamento delle imposte.**

## ACCERTAMENTO

---

### ***Inno al garante per la protezione dei dati personali***

di **Giovanni Valcarenghi**

leri si è conclusa, con l'emanazione del **documento web n. 2765110**, l'analisi del **Garante per la protezione dei dati personali** sui documenti e sulle procedure predisposte dall'Agenzia delle entrate per l'avvio degli accertamenti da nuovo redditometro. Il risultato potrebbe essere rappresentato simpaticamente con una *ola* dei contribuenti, in quanto **demolisce in modo sostanziale le metodologie, gli strumenti e la prassi** sino ad ora predisposta.

Sia ben chiaro, il Garante non ha bocciato il redditometro (né, forse, potrebbe farlo), ma ha evidenziato una **serie di evidenti malfunzionamenti e di violazioni** alle norme sul Codice dei dati personali da far rabbrivire i puristi. In maniera del tutto sintetica, e più pragmaticamente, mi limito a dire che il Garante ha di fatto **cancellato la possibile influenza dei dati della spesa media ISTAT** nel processo di ricostruzione sintetica del reddito, tanto in fase di selezione (circostanza già acclarata dalla stessa Agenzia) quanto in fase di contraddittorio e successivo accertamento.

La lettura del [documento allegato](#) è, a mio giudizio, assolutamente consigliabile, in quanto fornisce una ricostruzione precisa della vicenda, contribuendo a chiarire le motivazioni di alcuni comportamenti dell'Agenzia delle entrate, apparsi a dir poco buonisti. Ricordate, nei mesi scorsi, la comparsa "improvvisa" di una **sorta di franchigia di 12.000 euro** che era stata paventata da alcuni funzionari dell'amministrazione? Bene, ora ci leviamo lo sfizio di sapere che (con tutta probabilità) quel numero nasceva da una simulazione richiesta dal Garante sui dati detenuti dall'Agenzia, in forza dei quali non risultavano coerenti circa 20.000.000 di contribuenti, di cui circa 17.000.000 compresi nella fascia discostamento tra 0 e 12.000 euro.

Altri numeri messi nero su bianco contribuiscono a convalidare l'idea di un **panorama molto distorto** che ci è stato "venduto" sino ad oggi: secondo le elaborazioni dell'Agenzia (poi corrette strada facendo) risulterebbe che l'Italia è un paese composto da circa 34.000.000 di famiglie single (monocomponente), su un totale di 48.000.000 di famiglie. Evidentemente, siamo un popolo di persone sole! Peccato che dai dati ISTAT del 2009 e del censimento del 2011 in Italia risultino solo 25.000.000 di famiglie: che si tratti di fenomeno di moria di massa? Estinzione massiva delle famiglie, forse a causa del Fisco?

Consolante è anche il fatto che si siano individuati anche dei **dati palesemente errati** in relazione a quelle spese che il DM del 24.12.2012 qualifica come "certe" (per fortuna!); cosa di poco conto, tranquilli, visto che letteralmente si tratta di *importi relativi ad investimenti o premi*

*assicurativi decuplicati o centuplicati a causa dell'errata aggiunta di uno o più zeri, ovvero di lunghezza di imbarcazioni errata con conseguente aumento anche delle spese che valorizzano il bene posseduto ed il relativo mantenimento.*

Allora, che si fa? Tutto a monte? No, nulla di tutto questo, ma solamente granitiche **prescrizioni di adattamento** indicate alle Entrate:

- **cautele sul trattamento automatizzato e sulla profilazione del contribuente;**
- **miglioramento della qualità dei dati** in relazione alla tipologia di famiglia fiscale ed al fitto figurativo;
- **cautele sulla detenzione dei dati** (alcuni dei quali andranno rimossi dai server entro 6 mesi) e **sulla informativa** da fornire ai contribuenti anche, e soprattutto, **sul modello di invito al contraddittorio.**

Trascurando le questioni tecniche sulla privacy, il parere del Garante appare a mio giudizio altamente condivisibile (paragrafo G) nella parte in cui sbriciola la forza dei dati delle spese medie ISTAT, affermando esplicitamente due concetti:

1. delle **spese ricorrenti e non censite** il contribuente non dovrà rendere conto né in fase preliminare né in fase di successivo contraddittorio; diversamente, il medesimo sarebbe esposto ad una *forte invasione della propria sfera privata, trovandosi lo stesso obbligato a dover giustificare di aver o, soprattutto, non aver sostenuto certe tipologie di spesa, anche relative alle sfere più intime della personalità (...) e portare a conoscenza nel dettaglio il funzionario dell'Agenzia del proprio stile di vita.* Diversamente, riscontra il Garante, l'ammontare medio della spesa mensile sarebbe, a prescindere, di circa 900 euro;
2. la presenza di informazioni relative a scostamenti reddituali per i **solli dati certi e connessi ad elementi certi**, suggerisce l'esistenza di circa 1.500.000 di posizioni sospette, a fronte di una capacità accertativa di circa 35.000 – 40.000 posizioni l'anno. Quindi, ci si concentri su quelle e si trascurino i dati della spesa media ISTAT.

In conclusione, facendo tesoro delle indicazioni del Garante, chiudo formulando una amara considerazione: quanto sarà costata, direttamente ed indirettamente, l'intera partita del redditometro, prima ancora che siano partiti gli accertamenti? Per una volta, ma bisogna pur cominciare, si badi al sodo e si vadano a **perseguire le posizioni di rilevante evasione sospetta**; ne avremmo tutti da guadagnare (compresi i consumi)!

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Ritornare bambini passeggiando per i Christkindlmarkt***

di **Chicco Rossi**

Il freddo finalmente è arrivato, portando con sé le prime nevicate e allora, prima di iniziare la stagione sciistica, di prassi con il ponte della Madonna, perché non fare una gita fuori porta e andare a visitare gli **splendidi Christkindlmarkt** che si aprono con l'inizio dell'Avvento? La nostra destinazione non è il vicino Trentino Alto Adige, bensì la nobile **Baviera**.

Il nostro percorso parte dalla capitale **Monaco** e prevede un passaggio nella magica **Rothenburg ob der Tauber**, gioiello medievale di quel Sacro romano Impero sorto con l'incoronazione di Ottone di Sassonia nel 962 d.C., per chiudersi a Norimberga.

Prima tappa di questa trasferta in terra tedesca è la **capitale della Baviera**, quella Monaco, simbolo del bel calcio e del lusso automobilistico, ma soprattutto **patria** di quel nettare che si ottiene dalla fermentazione del malto d'orzo e aromatizzato con il luppolo: la **birra**.

Prima di andare in Marienplatz, sede del mercato locale, non si può non fare una veloce visita alla storica **Hofbräuhaus**, la **birreria per antonomasia di Monaco**.

Ma la nostra prima tappa è, come detto, **Marienplatz** con il suo **mercato natalizio** le cui origini risalgono a metà del '600. In realtà il vero nome dei mercatini è quello di **San Nicola**, la cui festa cade il 6 dicembre e che rappresenta, per i paesi nordici, al pari di S. Lucia, un giorno in cui si **regalano i giocattoli ai bambini**. Lo scenario in cui si dirama questo mercatino è altamente suggestivo, alzando gli occhi al cielo si può vedere lo **splendido orologio della chiesa di St. Michael** e il suo orologio carillon istoriato. Nel mercatino è possibile acquistare tutto quello che necessita per un bel presepe fatto con statuette di legno intagliate a mano. Ogni sera alle 17.30 riecheggiano dal balcone del Municipio antiche e moderne **melodie natalizie**. Ma noi "purtroppo" non possiamo godere di queste melodie perché siamo all'Augustiner.

Non ci si può dimenticare che a Monaco esistono a oggi ancora **6 fabbriche di birra** funzionanti e **la più antica di esse è l'Augustiner**, fondata dai frati agostiniani nel 1328.

Purtroppo il tempo stringe e dobbiamo proseguire, destinazione **Rothenburg ob der Tauber** gioiello medievale e massimo simbolo del Natale. Durante il tragitto gustiamo un prelibato stollen ([se volete divertirvi provate a farlo anche voi](#)). Prima di andare a visitare il mercatino, racchiuso tra il Rathaus (Municipio) e la chiesa di St. Jakob, Chicco Rossi vi consiglia di fare un giro per le **mura medievali** che cingono la cittadina ove si può scorgere il senso civico delle

persone (no solo tedesche). Infatti, la cinta muraria è **piena di targhe** che ricordano come quel dato pezzo di storia sia stato recuperato e tramandato nei secoli grazie ai contributi di cittadini amanti dell'arte e del bello. Il mercatino dei cavalieri è considerato, probabilmente a ragion veduta, **uno dei mercatini di Natale più suggestivi** della Baviera. Sembra di tornare indietro nel tempo, basti pensare che, nonostante anche Rothenburg sia capitolata di fronte al capitalismo americano, l'insegna del re dei fast food è rigorosamente in ferro battuto. Ma noi siamo qui per fare acquisti e allora, tra un **vin brulé** che probabilmente nasconde la non eccellenza del vino teutonico (almeno in qualcosa che non sia il calcio (touché) arrivano dietro a noi!) e sorprendenti **fiaccolate notturne**, perdendoci tra le strette e tortuose vie ci imbattiamo nel paradiso degli addobbi natalizi: il **negozio Käthe Wohlfahrt** e come per magia si diventa bambini e non si ha più il controllo economico della situazione. Prima di partire è d'obbligo corroborare il fisico con un **currywurst**, salsiccia grigliata o bollita e successivamente tagliata a rondelle. Viene condita con una salsa di pomodoro e una spolverata di curry, antipasto di quello che ci aspetta nella nostra ultima tappa: Norimberga.

**Norimberga è la capitale della Franconia** e città dove si svolse il famoso **processo contro i gerarchi nazisti**. Nonostante il centro storico abbia subito pensati danni a causa dei bombardamenti della II guerra mondiale (mai come la Firenze del Nord che un giorno racconteremo), è possibile trovare ancora alcuni **monumenti di interesse**, quali il castello imperiale che costituisce insieme alle mura che cingono la città (risalenti al XIV-XV secolo e dotate di circa 80 torri difensive) una delle fortificazioni architettonicamente più significative del Medioevo. Ovviamente vi sono alcune chiese quali quelle di San Sebald, di San Lorenzo e la **Frauenkirche, la Chiesa di Nostra Signora**, che sorge sulla centrale piazza del mercato, eretta sul luogo di un'antica sinagoga ebraica distrutta dal Pogrom del 1349. Proprio nella piazza del mercato si svolge il mercato natalizio dove è possibile fare gli ultimi acquisti **mangiando il bratwurst**, la salsiccia di Norimberga, prodotta con carne suina mista a cotenna e pancetta e aromatizzata a seconda dei gusti delle norcinerie con maggiorana, pepe, cerfoglio, cardamomo, zenzero e limone da gustare in mezzo a due fette di pane e con l'aggiunta di crauti e senape e restando a bocca aperta vedendo passare la vecchia diligenza postale, trainata da due cavalli e condotta da un cocchiere e un postiglione in uniformi d'epoca.

Tutto questo è la magia dei mercatini natalizi che riescono a farci tornare bambini.